

N. R.G. 63/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Emilia Grassi	Giudice
dott. Nicoletta Marino	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di DAVIDE SANGIORGIO (P.I./ C.F. SNGDVD87L24C351H)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 22 maggio 2023, il debitore DAVIDE SANGIORGIO ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata, un'idonea certificazione sui debiti fiscali contributivi e per premi assicurativi; - elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, - relazione dell'OCC dott. Jessica Dal Canto sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il debitore chiedeva l'apertura della liquidazione controllata.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica.

3. Il ricorrente ha svolto attività di impresa ma risulta provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d), atteso che i debiti accertati ammontano a € 425.000 circa e l'attività non produce né attivo patrimoniale, né ricavi. Il ricorrente ha ormai un lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La situazione debitoria relativa al ricorrente Sig. Davide Sangiorgio ha avuto origine negli anni 2005/2006 a seguito dell'inizio dell'attività di titolare della ditta individuale Edilcasa di Sangiorgio Davide nel settore di lavori edili di costruzione, ristrutturazione e completamento degli



edifici, quando a causa di una grave crisi economica che colpì in special modo il settore edile cominciò ad accumulare importanti debiti nei confronti dell'amministrazione finanziaria

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,

- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 425.000 euro, svolge attività di lavoro dipendente presso la Soc. Economy Car Srls con sede in Cecina (LI), Via Pisana Livornese n. 21/A, con mansione di commesso inquadrato al 4° livello del CCNL, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.650 circa.

Il ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento condotto in locazione insieme alla madre (che si mantiene autonomamente) e ha spese mensili per circa € 1.200.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5.1 In particolare, il professionista ha evidenziato che rientrano nell'attivo liquidabile, oltre al saldo del conto corrente del Sangiorgio, crediti nei confronti della madre e del fratello: Euro 10.000,00 da percepire dalla madre [REDACTED] (di cui 5.000,00 all'omologa e 5.000,00 entro la chiusura del triennio di durata della procedura) ed euro 20.800,00 da percepire dal fratello [REDACTED] (di cui: 5.000,00 all'omologa, 5.000,00 entro la chiusura del triennio di durata della procedura e, 10.800,00 mediante 36 erogazioni mensili di euro 300,00).

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Jessica Dal Canto.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.



b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

8. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell’apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell’art. 150, richiamato dall’art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell’esecuzione o della cautela l’assunzione delle conseguenti decisioni. Peraltro, in caso di dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione pendente, avente ad oggetto l’abitazione dei ricorrenti, le necessità abitative di questi ultimi giustificano la non immediata consegna dell’immobile al liquidatore *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **DAVIDE SANGIORGIO, c.f. SNGDVD87L24C351H**.

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore il dott. **Jessica Dal Canto**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori
- d) Assegna ai creditori risultanti dall’elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- e) dispone, a cura del liquidatore, l’inserimento della sentenza nell’apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell’ufficio pubblicata sul sito del Tribunale)
- f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 23/05/2023.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai

